

Roma - 21/04/2011 – Prot. 104

Ai Segretari Generali Regionali  
Alle Strutture Regionali  
Alle Strutture Territoriali  
Ai Quadri sindacali  
Agli iscritti e-news

**Oggetto: TERNA – Contrattazione Aziendale e Accordo “Detassazione” – Incontro del 20 aprile**

## SINTESI

Prosegue la trattativa relativa alla definizione dell'Accordo Nazionale sui Rimborsi Trasferte.  
Definito l'Accordo sull'indennità “Lavori sotto Tensione” per i “Tecnici di riferimento GO”.  
Firmato il verbale di Accordo concernente la “Detassazione”.

## DETTAGLI

Dopo la consegna della Bozza Unitaria contenente le proposte sindacali sull'Accordo Rimborsi spese Trasferte, è proseguita la discussione di merito registrando alcuni passi in avanti.

È stato, comunque, sottoscritto il verbale di Accordo che stabilisce il riconoscimento dell'Indennità Lavori sotto Tensione anche ai “Tecnici di riferimento GO”: a decorrere dal 1 Aprile 2011, sarà loro riconosciuto un compenso economico composto da una quota fissa, pari al 6,5% del minimo salariale, e da una quota variabile, pari a 5 € per intervento. Questo Accordo, sostenuto con caparbietà dalla FLAEI, chiude un capitolo che era sospeso da diverso tempo.

La riunione si è conclusa con la definizione dell'Accordo legato alla cosiddetta “Detassazione” delle componenti accessorie della retribuzione collegate a incrementi della produttività, innovazione, competitività e redditività, nonché all'andamento economico dell'Impresa. Tali componenti sono individuate, oltre al premio di risultato e all'indennità Turnisti, nello straordinario, nella indennità di reperibilità, nel compenso per lavoro notturno, ecc.

## CONCLUSIONI

Sono state fissate altre due giornate, 3 maggio, ore 10.00, e 19 maggio, ore 11.00, per continuare la trattativa sul premio di risultato e sui rimborsi spese trasferte.

Cordiali saluti.

Per LA SEGRETARIA NAZIONALE  
Carlo Meazzi e Antonio Losetti

All.: c.s.

## VERBALE DI ACCORDO

Roma, 12 aprile 2011

tra

Terna Spa, rappresentata dai Sigg.: Ranieri, Meneghello, Conticello

e

le Organizzazioni sindacali nazionali

FILCTEM, rappresentata dai Sigg.: Morselli, Berni

FLAEI, rappresentata dai Sigg.: De Masi, Arca, Losetti, Mancuso, Meazzi

UILCEM, rappresentata dai Sigg.: Pascucci, Marcelli

### Premesso che

- L'agevolazione fiscale, consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa è stata introdotta dall'art. 2 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 ed è stata prorogata, con alcune modificazioni, dall'art. 5 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 per il 2009 e dall'art. 2, commi 156 e 157, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 per il 2010;
- con l'art. 53 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e l'art. 1, comma 47, Legge 13 dicembre 2010 n. 220 sono stati prorogati anche per l'anno 2011 i benefici legati agli emolumenti riconducibili per l'incremento della produttività del lavoro;
- con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali hanno fornito indicazioni sul nuovo quadro normativo, precisando che le somme corrisposte a titolo di incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettabili al beneficio fiscale *"solo a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti alla entrata in vigore della novella legislativa purché in corso di efficacia"*.

th  
fe

Morselli  
Ranieri  
Conticello

Le Parti si danno atto e convengono che

1. In base agli accordi sindacali aziendali già vigenti in materia di **premio di risultato** (redditività e incentivazione della produttività) e di **indennità turnisti** (accordi 7 marzo 1995 e 4 aprile 1995), la volontà è stata quella di erogare le somme per tali istituti in quanto correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali istituti continueranno anche per tutto il 2011 ad essere utilizzati per le medesime finalità e, pertanto, in linea con le indicazioni della citata circolare n. 3/E/2011, beneficeranno dell'imposta sostitutiva del 10%.
2. Fermo restando quanto sopra, per l'anno 2011, al fine di migliorare la competitività di Terna, tutti gli strumenti di flessibilità regolati dal CCNL elettrici (alcuni dei quali già oggetto del regime agevolativo valevole fino al 31 dicembre 2010) e da accordi sindacali aziendali, così come espressamente disciplinati e che qui si intendono integralmente recepiti, sono utilizzati per garantire incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione e l'efficienza organizzativa in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

In via esplicativa, ma non esclusiva, si fa riferimento, oltre agli istituti di cui al precedente punto 1, a:


- **Indennità lavori sotto tensione** (accordo 18 dicembre 2007), per lo svolgimento di attività svolte con la tecnica dei lavori sotto tensione finalizzati al miglioramento della qualità del servizio fornito e dell'efficienza delle attività operative;
- **Indennità di reperibilità**, riconosciuta per ogni giornata di effettivo espletamento di tale servizio finalizzato al miglioramento dell'efficienza organizzativa;
- **Compenso per prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario:**
  - ✓ per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico nonché per far fronte a necessità tecnico gestionali eccezionali, non differibili e di durata temporanea oltre che per situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro ad orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione (art. 41, comma 3, CCNL elettrici)
  - ✓ rispondenti ad esigenze programmabili entro il limite di 180 ore annuali procapite (art. 41, comma 2, CCNL elettrici).
- **Compenso per il lavoro notturno**, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate.

Th  
le


Mull  
B  
ATA

3. Sulla base di quanto sopra concordato e con riferimento agli istituti concretamente applicati, l'Azienda, in attuazione delle disposizioni normative richiamate in premessa, effettuerà l'assoggettamento al regime di imposta sostitutiva del 10% a decorrere - per gli istituti di cui al punto 2 - dalla sottoscrizione del presente accordo in presenza dei requisiti reddituali richiesti dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, on the left side of the page.



Three handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the right side of the page.

## VERBALE DI ACCORDO

Roma, 20 aprile 2011

TRA

Terna S.p.A., rappresentata da: Ranieri, Meneghello, Conticello

E

La FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Morselli, Berni, Borioni

La FLAEI, rappresentata dai sigg.: De Masi, Arca, Losetti, Mancuso, Meazzi

La UILCEM, rappresentata dai sigg.: Pascucci, Marcelli, Aldini

### PREMESSO CHE

- ❖ Nel corso dell'anno 2009 è stata effettuata, con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, una verifica in merito alle attività eseguite con la tecnica dei Lavori Sotto Tensione (LST) presso la società Terna, il cui andamento è riportato nel documento 20 ottobre 2009;
- ❖ nel sopra citato documento è stato confermato l'impegno aziendale relativo all'individuazione delle nuove figure di tecnico referente LST di Gruppo Operativo.

### CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE

- ❖ Nei confronti delle citate figure di tecnico referente LST di Gruppo Operativo è stato previsto, a valle del previsto specifico processo formativo, il rilascio di un'abilitazione relativa alle tipologie di intervento effettuabili.

### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Alle figure di tecnico referente LST di Gruppo Operativo in possesso della relativa abilitazione sarà riconosciuta un'indennità pari al 6,5 % del valore giornaliero del minimo tabellare della categoria di inquadramento dell'interessato per ogni giornata di presenza in servizio.  
In aggiunta alla misura di cui sopra, verrà corrisposto un importo – da liquidarsi con cadenza trimestrale – pari a 5 € per ogni intervento effettuato con la tecnica dei lavori sotto tensione nell'ambito del gruppo Operativo di riferimento.
2. La nuova disciplina entrerà in vigore a decorrere dal 1° aprile 2011.
3. Le misure definite con il presente verbale di accordo saranno oggetto di verifica tra le Parti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2012.

Letto, confermato e sottoscritto

